

## A chi spetta il Reddito di emergenza previsto dal Decreto Rilancio? E come richiederlo?

22 Maggio 2020  
Francesca Russo

### Indice

1. Premessa
2. Requisiti per la richiesta del “Reddito di emergenza”
3. Esclusioni
4. A chi e come richiedere il “Reddito di emergenza”

#### 1. Premessa

Partiamo dalla norma per essere precisi.

Il [Decreto Rilancio](#), in vigore dal 19 maggio 2020, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020](#), prevede, al Titolo III dedicato alle “Misure in favore dei lavoratori”, al Capo II “Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali”, all’articolo 82 “*Reddito di emergenza*”, il riconoscimento di un sostegno al reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

#### 2. Requisiti per la richiesta del “Reddito di emergenza”

Vediamo adesso a chi spetta il suddetto sostegno economico previsto dal Decreto, denominato “Reddito di emergenza” (abbreviato in “Rem”), e quali sono i requisiti necessari per poterlo richiedere.

Secondo quanto disposto dal Decreto Rilancio, il “**Reddito di emergenza**” è riconosciuto al nucleo familiare che, al momento della domanda, possiede cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) il componente richiedente il beneficio economico deve risultare **residente in Italia**;
- b) il **reddito familiare** complessivo, con riferimento al mese di **aprile 2020**, deve essere inferiore all’importo che viene riconosciuto come Rem e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;
- c) il **patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019**, deve essere di valore **inferiore a 10.000 euro**, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. In caso di presenza all’interno del nucleo di un soggetto in condizioni di disabilità grave o di non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro.
- d) è necessario che il valore dell’**ISEE** sia **inferiore a 15.000 euro**.

#### 3. Esclusioni

Possono usufruire del “Reddito di emergenza” le famiglie che si trovano in condizioni disagiate e che non abbiano potuto fruire di una delle indennità previste dal [Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 aprile 2020, n. 27](#), che per comodità riportiamo di seguito:

- Articolo 27: “*Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*”
- Articolo 28: “*Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago*”
- Articolo 29: “*Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali*”
- Articolo 30: “*Indennità lavoratori del settore agricolo*”
- Articolo 38: “*Indennità lavoratori dello spettacolo*”
- Articolo 44: “*Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19*”
- Articolo 84: “*Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa*”
- Articolo 85: “*Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile*”

Il Decreto Rilancio, inoltre, prevede che il “**Reddito di emergenza**”, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni:

- a) titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del Rem;
- c) percettori del Reddito di Cittadinanza;
- d) detenuti;
- e) ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

**Il valore di base del “Reddito di Emergenza”, previsto dal Decreto, è di 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE, fino ad un massimo di 800 euro a nucleo familiare, che sale fino ad un massimo di 2.1 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.**

#### **4. A chi e come richiedere il “Reddito di emergenza”**

Il “**Reddito di emergenza**” è riconosciuto ed erogato dall’INPS, previa richiesta tramite **modello di domanda** predisposto dal medesimo Istituto secondo le modalità stabilite dallo stesso.

**Le richieste del Rem, secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l'INPS. Inoltre, le richieste per il suddetto sostegno economico possono essere, altresì, presentate presso gli istituti di patronato.**

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal Decreto, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate possono interfacciarsi per scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo familiare.

**Il Decreto Rilancio sottolinea che nel caso in cui dalle verifiche e dai controlli risultasse il mancato possesso dei requisiti, il beneficiario è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito dallo stesso, con le dovute sanzioni.**

**TAG:** Covid-19, Reddito di emergenza, Decreto Rilancio, pandemia, coronavirus

---

#### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*